

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

"Integrazioni alla legge regionale 25 febbraio 1972, n. 4, modificata dalla legge regionale 14 novembre 1972, n. 14, concernente indennità e rimborso delle spese ai consiglieri regionali".

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

"Integrazioni alla legge regionale 25 febbraio 1972, n. 4, modificata dalla legge regionale 14 novembre 1972, n. 14, concernente indennità e rimborso delle spese ai consiglieri regionali"

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

All'articolo 2 della legge 25 febbraio 1972, n. 4, sono aggiunti i seguenti commi:

La corresponsione dell'indennità e del rimborso delle spese cessa:

alla data della prima riunione del Consiglio regionale, per i componenti l'Ufficio di Presidenza;

fino alla permanenza nelle rispettive cariche, per i componenti la Giunta regionale;

alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio re

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

gionale, per gli altri consiglieri regionali.

Ai consiglieri che cessano dalla carica nel corso della le  
gislatura, l'indennità ed il rimborso delle spese sono cor  
risposte fino a quando viene meno il diritto di partecipa-  
re alle sedute del Consiglio.

L'indennità di carica ed il rimborso delle spese cessano,  
per i consiglieri e per i componenti la Giunta regionale,  
dalla data dello scioglimento del Consiglio regionale nei  
casi previsti dall'art. 126 della Costituzione.

IL PRESIDENTE

Finocchiaro

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera - Ventura

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta dell'8 aprile 1975  
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regio  
nale.

IL PRESIDENTE

Finocchiaro